

IVA

Chiarimenti sulla territorialità delle prestazioni di servizi

L'Agenzia delle Entrate ha illustrato i criteri di tassazione Iva delle prestazioni di servizi comunitari. <u>Prestazioni di servizi nei rapporti B2B</u>: a partire dal 1/01/10, le prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi Iva si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il cliente è stabilito in Italia. Sulla base delle nuove regole, la circolare fornisce indicazioni per consentire ai contribuenti di verificare lo *status* di soggetto passivo del cliente, la riconducibilità dell'acquisto alla sua sfera imprenditoriale, professionale o artistica e il luogo di stabilimento del cliente.

<u>Prestazioni di servizi nei rapporti B2C</u>: per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di clienti privati, continuano, invece, ad applicarsi le regole già in vigore, ossia la tassazione in Italia quando il prestatore è stabilito nel territorio dello Stato.

<u>Eccezioni</u>: per alcune prestazioni di servizi, indipendentemente dal fatto che il cliente sia soggetto passivo Iva o privato, si applicano regole particolari di tassazione, in buona parte, uguali al passato. In particolare, per quanto riguarda i servizi relativi agli immobili, che continuano a essere tassati nel luogo in cui sono situati, l'Agenzia fornisce delle linee guida per la distinzione tra beni mobili e immobili. Questi ultimi sono considerati tali quando si tratta di beni stabilmente fissati al suolo oppure accatastati.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.37, 29/07/2011)

Archivio Vies: i chiarimenti delle Entrate su inserimento, diniego e revoca

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove regole per l'inserimento nell'Archivio Vies degli operatori intracomunitari. In particolare, a far corso dalla manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie contenuta nella dichiarazione di inizio attività, "sarà sospesa la soggettività attiva e passiva ad effettuare operazioni intracomunitarie" fino al 30° giorno successivo alla data di attribuzione della P.Iva. L'assenza dal Vies fa venire meno la possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di applicare il regime fiscale loro proprio, in quanto il soggetto non può essere considerato come soggetto passivo Iva italiano, ai fini dell'effettuazione di operazioni intracomunitarie. Di conseguenza, eventuali operazioni intracomunitarie effettuate nei predetti 30 giorni, così come dopo il diniego o la revoca, non sono da considerare comprese nel regime fiscale degli scambi intracomunitari, ma in quello ordinario. Pertanto, eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo non ancora incluso nell'Archivio Vies (o escluso) vanno assoggettate ad imposizione in Italia, con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria, qualora l'operazione economica sia stata invece assoggettata al regime fiscale Iva proprio della cessione/prestazione intracomunitaria effettuata da un soggetto passivo. Tali sanzioni, però, non si applicano per eventuali violazioni commesse prima dell'emanazione della circolare in oggetto (cioè l'1/08/11).

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.39, 1/08/2011)

AMBIENTE

Germana Cortassa

Reati ambientali nel 231, cumulo giuridico, ravvedimento e sanzioni per il Sistri

È stato pubblicato un decreto che introduce i reati ambientali nel D.Lgs. n.231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti, con sanzioni pecuniarie a carico delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso uno dei reati previsti. Il decreto, inoltre, modifica le sanzioni per il Sistri, inserendo i principi del cumulo giuridico e del ravvedimento operoso e dispone l'esenzione dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per gli imprenditori agricoli e per le imprese edili che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Il decreto entrerà il vigore il 16 agosto.

(Decreto legislativo n.121 del 7/07/11, G.U. n.177 del 10/08/11)

DETASSAZIONE PREMI PRODUTTIVITÀ

Prorogato al 16 dicembre 2011 il termine per regolarizzare i versamenti

È prorogato al 16 dicembre 2011 il termine per la regolarizzazione dei versamenti, da parte dei sostituti d'imposta, degli importi per la detassazione dei premi di produttività, senza applicazione di sanzioni. La stessa data vale anche per gli eventuali rapporti di lavoro cessati. L'A.F. specifica, in materia di imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale, per i casi in cui sia stata applicata la detassazione senza i presupposti previsti dalla legge, che il versamento della differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già pagato e quello effettivamente dovuto in base alla tassazione "ordinaria" dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2011, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni. Il versamento deve essere pari alla differenza, maggiorata degli interessi, tra l'imposta sostitutiva già pagata e l'importo delle effettive ritenute ordinarie.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.36, 26/07/2011)

MODULISTICA

Contratti affitto ad uso abitativo: nuovo software per la registrazione

Continua il percorso di semplificazione della registrazione dei contratti di locazione da parte delle Entrate: è stato approvato il modello "Iris", unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche, per effettuare la registrazione telematica dei contratti di affitto ad uso abitativo e la liquidazione dell'imposta di registro e di bollo, nel caso in cui il locatore non abbia esercitato l'opzione per la cedolare secca. Oltre al modello, è disponibile anche il software che guiderà il contribuente nella registrazione del contratto di locazione e nella liquidazione dei due tributi. Nella prima pagina del modello Iris vanno indicati gli estremi del locatore (o dei locatori) e del conduttore (o dei conduttori). Nella seconda, invece, i dati dell'immobile oggetto della locazione, delle relative pertinenze, oltre ad alcune informazioni sul contratto (tipologia, numero di copie e di pagine, canone, frequenza del pagamento). Una volta indicati i dati, il programma calcola le imposte di registro e di bollo da versare. Il contribuente indica le proprie coordinate bancarie e invia il modello. Riceverà due ricevute, una conferma l'avvenuta registrazione del contratto (o comunica il motivo della mancata registrazione), l'altra attesta l'esito del pagamento delle imposte. Iris può essere presentato direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 14/07/2011)

INCENTIVI

Operativo il fondo Start-up per l'avvio di progetti di internazionalizzazione

Sono state definite le modalità operative e le condizioni di intervento del Fondo *Start-up*, il fondo rotativo che favorisce la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione da parte di imprese singole o associate. Società destinatarie sono le imprese di nuova costituzione, con sede sociale in Italia o in altro Paese Ue, appositamente costituite nella forma di società di capitali, da raggruppamenti di piccole e medie imprese o da singole Pmi operanti in Italia per la realizzazione

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016 di progetti d'internazionalizzazione in Paesi extra Ue.

(Ministero dello Sviluppo, Decreto n.102 del 04/03/2011, G.U. n.157 dell'08/07/2011)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI GIUGNO 2011

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 2011, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 102,6. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +2,7%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di giugno 2011 è pari 2,088403.

(Istat, Comunicato, 14/07/2011)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Oggetto: LA MANOVRA CORRETTIVA E IL DECRETO SVILUPPO IN PILLOLE

Nel mese di luglio il Governo ha emanato importanti disposizioni volte soprattutto a semplificare adempimenti fiscali, contabili e procedure di riscossione. Il D.L. n.70/11 - c.d. Decreto Sviluppo – è stato convertito in legge il 12 luglio ed è in vigore dal giorno seguente. Il D.L. n.98/11 - c.d. Manovra correttiva – è stato convertito in legge il 15 luglio ed è in vigore dal 17 luglio.

Alcune modifiche introdotte dai decreti intervengono sulle stesse materie come, ad esempio, quelle concernenti le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio per le quali, oltre ad aver eliminato l'obbligo di comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara e l'indicazione del costo di manodopera nella fattura, è stata ridotta la ritenuta da applicare in sede di pagamento dal 10% al 4%. Ed ancora, se con il Decreto Sviluppo è stato eliminato l'obbligo di segnalazione nel c.d. "spesometro" delle operazioni pagate con mezzi tracciabili (carte di credito, di debito e prepagate), con la Manovra correttiva tale obbligo è stato reintrodotto per gli enti creditizi eroganti le suddette carte. Per quanto attiene il comparto della fiscalità d'impresa, sono state apportate modifiche all'utilizzo delle perdite di esercizio delle società di capitali. Sul fronte delle agevolazioni fiscali, il Decreto Sviluppo ha introdotto un nuovo regime per i crediti per ricerca e sviluppo e un credito di imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno ed ha riproposto la c.d. agevolazione "Tremonti Sud". Con la Manovra correttiva sono state apportate importanti novità per quanto concerne i cosiddetti regimi forfetizzati, in particolare è stato introdotto, per incentivare l'imprenditoria giovanile, un nuovo regime c.d. dei super-minimi, comportante una tassazione in misura forfetaria pari al 5% (di contro è stato abolito il regime dei minimi introdotto con la L. n.244/07). Nel comparto Iva, oltre alla previsione della chiusura delle partite Iva inattive, sono state inserite novità, in sede di conversione in legge del Decreto Sviluppo, per quanto attiene ai depositi Iva. Gli altri settori su cui sono intervenuti, in modo sensibile, i due decreti sono quelli relativi all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso tributario. Si segnala che molte delle disposizioni sono già in vigore, ma necessitano di regolamenti attuativi.

Si propone, di seguito, una sintesi sinottica per argomento delle modifiche e delle novità di interesse, contenute in entrambi i provvedimenti.

AGEVOLAZIONI FISCALI	
Rivalutazione terreni e quote sociali	Viene reintrodotta la facoltà di rivalutare, tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva, i valori delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili posseduti alla data del 1/07/11. La perizia di stima dovrà essere asseverata entro il 30/06/12 ed il versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva dovuta dovrà essere effettuato anch'esso entro il 30/06/12. In caso di precedente rideterminazione del valore è possibile compensare l'importo dell'imposta sostitutiva versata a suo tempo oppure chiedere il rimborso.
Regime nuove im- prese e <i>minimi</i>	Nuovo regime dei super-minimi Dal 1° gennaio 2012, il regime dei contribuenti min imi di cui alla L. n.244/07 sarà riservato esclusivamente ad imprenditori e professionisti che intraprendono o hanno intrapreso <u>un'attività dopo il 31/12/07</u> . L'imposta sostitutiva scenderà dal 20% al 5% e la permanenza massima nel regime è fissata in 5 anni. In deroga a tale limite, il regime è applicabile fino al compimento dei 35 anni di età

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) - via Ronco 49/24 - tel. 011.9721195 - fax 011.9721474 •

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 ● 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016 (ad esempio, un contribuente che intraprende l'attività nel corso del 28° anno di età, potrà usufruire del regime agevolato fino al compimento del 35° anno).

Regime semplificato per gli ex minimi
I soggetti che dal 1° gennaio 2012 non potranno più avvalersi del regime dei minimi per effetto della disposizione sopra citata, potranno comunque beneficiare di un regime naturale semplificato, nel quale saranno esonerati

periodici Iva.

Per il biennio 2011-2012 è istituito, in via sperimentale, un credito d'imposta per le **imprese che finanziano progetti di ricerca** presso Università o enti pubblici di ricerca che, a tal fine, possono sviluppare i progetti finanziati anche tramite la creazione di associazioni, consorzi, *joint venture* e altre forme associative con strutture di ricerca, anche di diritto privato, di equivalente

dall'Irap, dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili e dai versamenti

Determinazione ed utilizzo del credito di imposta

livello scientifico.

Credito d'imposta per la ricerca scientifica

Il credito di imposta viene determinato secondo il metodo incrementale. Esso compete, ferma restando l'integrale deducibilità dell'investimento sostenuto, nella misura del 90% della spesa incrementale di investimenti effettuati, nei confronti dei soggetti sopra individuati, nel triennio 2008-2010. Il credito viene riconosciuto in 3 quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e:

- non concorre alla formazione della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del calcolo del pro-rata di deducibilità sia degli interessi passivi che delle spese generali.

Viene introdotto un credito di imposta per l'assunzione di lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia. Tempistiche e tipologia di assunzione

Le nuove assunzioni devono riguardare:

Credito d'imposta assunzioni Mezzogiorno

- A) <u>lavoratori svantaggiati</u> (privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, oppure privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, oppure abbiano superato i 50 anni di età, oppure vivano soli con una o più persone a carico, oppure occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna, oppure membri di una minoranza nazionale con caratteristiche definite)
- B) lavoratori molto svantaggiati (privi di lavoro da almeno 24 mesi).

Le assunzioni, che devono essere a tempo indeterminato, devono essere fatte nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del Decreto Sviluppo.

Determinazione ed utilizzo del credito d'imposta

Il credito di'imposta viene concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione, elevati a 24 mesi nel caso di lavoratori molto svantaggiati. Il credito si determina quale differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato ogni mese ed il numero

medio di lavoratori a tempo indeterminato presenti nei 12 mesi antecedenti il 13 luglio. In caso di assunzioni a tempo parziale il credito spetta proporzionalmente alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che diventano datori di lavoro dal mese successivo all'entrata in vigore del Decreto, ogni assunzione a tempo indeterminato rappresenta incremento occupazionale.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

	Il credito, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta in cui viene concesso, non concorre alla base imponibile Irap e non rileva ai fini del calcolo del pro-rata di deducibilità sia degli interessi passivi che delle spese generali Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro 3 anni dalla data di assunzione dei lavoratori.
Credito d'imposta investimenti Mezzogiorno	È reintrodotto il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (la c.d. <i>Tremonti Sud</i>). Le Regioni interessate sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Con decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di fruizione.

SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DI ADEMPIMENTI	
Detrazione 36% e 55%	 Viene abolito l'obbligo della comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate per poter usufruire della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. Sarà sufficiente, oltre alla comunicazione di inizio lavori al Comune competente, l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali dell'immobile ed in caso di lavori eseguiti dal detentore (quale può essere l'affittuario) gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (il contratto locativo); gli altri dati richiesti ai fini della detrazione. Viene parimenti eliminato l'obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera. Detrazioni 36% ristrutturazioni edilizie e 55% risparmio energetico
	Viene ridotta dal 10% al 4% , la ritenuta che le banche e le poste devono operare sui bonifici per il pagamento di spese per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico.
Contabilità semplificata	 Vengono modificati i parametri di accesso al regime di contabilità semplificata elevandoli rispettivamente ad € 400.000 di ricavi per le imprese di servizi ed € 700.000 per le altre imprese. È ammessa la deduzione dei costi concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi di imposta, nell'esercizio di ricezione della fattura, a condizione che le spese non siano superiori ad € 1.000.
Fattura riepilogativa Iva	Viene elevato ad € 300 il limite d'importo delle fatture sia attive che passive, che possono essere annotate, cumulativamente, tramite apposito documento riepilogativo.
Distruzione dei beni d'impresa	Viene raddoppiato, passando da € 5.164 ad € 10.000 il valore dei beni ormai obsoleti per i quali è possibile procedere alla "distruzione" tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per i beni il cui valore sia superiore a tale soglia resta vigente l'obbligo del verbale redatto da pubblici ufficiali, GdF o notai.
Vidimazione libri annuali tenuti digitalmente	Vengono apportate modifiche alla disciplina relativa alla tenuta delle scritture contabili con modalità informatiche, in particolare è prevista l'apposizione della marca temporale e della firma digitale sui libri, repertori e scritture

contabili con cadenza almeno annuale e non più trimestrale. Se per un anno

Germana Cortassa

	non vengono eseguite registrazioni, la firma digitale e la marca temporale devono essere apposte al momento della nuova registrazione ed è da quella data che decorre l'anno. Per i libri e per i registri la cui tenuta è prevista da disposizioni di legge, il termine annuale opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni di legge.
Scheda carburante	Viene abolito l'obbligo di tenuta della scheda-carburante per i soggetti che effettuano gli acquisti esclusivamente tramite pagamenti "tracciabili" (carte di credito, di debito e prepagate), ai fini della deducibilità dei costi e della detrazione della relativa Iva.
Credito d'imposta - modifica della richiesta di rimborso in compensazione	È possibile ora modificare l'originaria richiesta di rimborso d'imposta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi e Irap in richiesta di utilizzo in compensazione nel termine di 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa, sempreché il rimborso non sia già stato erogato anche in forma parziale. La richiesta deve essere fatta utilizzando modelli dichiarativi conformi a quelli approvati per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Comunicazione dati detrazioni per carichi famiglia	Viene abolito l'obbligo, per i lavoratori dipendenti e i pensionati, di comunicare al proprio sostituto d'imposta i dati relativi alle detrazione per familiari a carico. Effettuata la comunicazione dei dati, gli stessi rimarranno validi fino a quando non intervengano variazioni nelle condizioni e nei presupposti per le detrazioni stesse.
Proroga delle scadenze fiscali	I versamenti e gli adempimenti, anche solo telematici, di natura fiscale, compresi quelli da effettuarsi nei confronti delle Agenzie fiscali, scadenti di sabato o di giorno festivo , sono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo (esempio, Intrastat). In altri termini vi è l'equiparazione del sabato ad un giorno festivo per quanto attiene alla scadenza dei versamenti.
Scia	Vengono introdotte alcune semplificazioni in materia di Scia (segnalazione certificata di inizio attività). In particolare viene prevista la possibilità di presentazione della stessa mediante raccomandata AR, con l'esclusione di quei procedimenti per i quali è ammesso solo l'invio telematico e la riduzione delle tempistiche di controllo limitatamente alla Scia in campo edile.
Comunicazione unica per le imprese artigiane	Per le attività artigiane è prevista la presentazione della Comunicazione unica per la nascita dell'impresa avente il duplice effetto di produrre l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane (se previsto dalla legislazione regionale) e l'annotazione nel registro speciale delle imprese. Alle Regioni viene demandata la regolamentazione in tema di accertamenti, controlli, provvedimenti e ricorsi.

REDDITO D'IMPRESA	
Riporto delle perdite - società di capitali	Viene ridotta la riportabilità delle perdite utilizzabili in diminuzione negli esercizi successivi nel limite dell'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare, eliminando al tempo stesso i limiti temporali al riporto (con esclusione di quelle realizzate nei primi tre periodi d'imposta che restano integralmente deducibili senza limiti temporali). Viene, inoltre, eliminato l'obbligo di imputazione integrale della perdita stabilendo precise limitazioni al riporto in presenza di regimi di esenzione dell'utile.
Revisione regime fiscale ammortamento	Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, viene rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni

Germana Cortassa

beni materiali e immateriali	materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.
Maggiorazioni Irap per banche e assicurazioni e attività di concessione	 Viene innalzata l'aliquota Irap rispettivamente: per i soggetti operanti nel settore bancario dello 0,75%; per quelli operanti nel settore assicurativo del 2%; e per gli enti che effettuano attività in concessione diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori dello 0,3%.

ACCERTAMENTO	
Studi di settore	Vengono incrementate le sanzioni in caso di omessa presentazione del modello.
Obblighi <i>spesometro</i>	Il Decreto Sviluppo ha soppresso l'obbligo a carico degli operatori economici di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore ad € 3.000,00, effettuate nei confronti dei propri clienti, non soggetti passivi Iva, in caso di pagamento "tracciabile" (carte di credito, di debito e prepagate). Tuttavia, il decreto di Manovra ha reintrodotto tale obbligo di comunicazione per gli operatori finanziari emittenti le carte di credito, di debito e prepagate.
Durata accessi dell'Amministrazione finanziaria in azienda	Per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, il periodo di permanenza presso la sede non può essere superiore a 15 giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre. Per gli atri soggetti il termine resta di 30 giorni, prorogabili di altri 30. Ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza dell'A.F. presso la sede del contribuente. Le citate disposizioni si applicano anche per le verifiche eseguite dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

RISCOSSIONE E SANZIONI	
lnesigibilità dei ruoli	Il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, relative ai ruoli consegnati ad Equitalia scadenti al 20 settembre 2011, è prorogato al 20 settembre 2012.
Riscossione coattiva dei debiti fino a € 2.000	In tutti i casi di riscossione coattiva <i>ex</i> DPR n.602/73 di debiti fino ad € 2.000, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n.70/11, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.
Iscrizione di ipoteca	L'agente della riscossione deve notificare preventivamente al proprietario dell'immobile che in caso di mancato pagamento delle somme dovute entro trenta giorni sarà iscritta ipoteca. In deroga a quanto detto, è vietata l'iscrizione di ipoteca per debiti inferiori a: ▶ € 20.000 se la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita ad abitazione principale; ▶ € 8.000 negli altri casi. Le medesime limitazioni valgono anche per la procedura di espropriazione immobiliare. Le disposizioni sono in vigore.

Germana Cortassa

Fermo amministrativo sui beni mobili registrati	In caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente di riscossione né al PRA gestito dall'ACI o ai gestori di altri pubblici registri.
Riscossione frazionata	In caso di accertamento oggetto di ricorso da parte del contribuente, le somme dovute a titolo di imposta possono essere riscosse per un terzo (e non più la metà) del loro ammontare.
Interessi di mora	Per i ruoli consegnati <u>a decorrere dal 13 luglio 2011</u> , se il contribuente non versa le somme dovute entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento oppure entro il termine per il ricorso negli accertamenti esecutivi, gli interessi di mora sono calcolati non più sulla totalità del debito, ma sull'importo iscritto a ruolo, escluse le somme relative alle sanzioni pecuniarie e agli interessi.
Ravvedimento " <i>mini</i> "	È estesa a tutti i versamenti effettuati con un ritardo <u>non superiore a 15 giorni</u> la riduzione della sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo versamento (30%) ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorni di ritardo. In altri termini, si applica una sanzione pari al 0,2% per ogni giorni di ritardo fino al quindicesimo.

IVA	
Depositi Iva	I depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa, dove vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i prodotti stessi, in regime di sospensione di accisa alla condizioni previste dall'Amministrazione Finanziaria, sono utilizzabili anche quali depositi Iva. I depositi doganali privati di tipo D, E e C sono utilizzabili come depositi Iva. È introdotto l'obbligo, relativamente ai beni estratti dal deposito Iva ed assoggettati ad imposta, di conservazione della documentazione relativa all'introduzione ed estrazione degli stessi. È fatto obbligo, per gli importatori, ai fini della detassazione dei beni immessi in libera pratica con introduzione nel deposito Iva, di presentare una fideiussione a garanzia dell'Iva non riscossa in dogana. Sono esonerati dalla presentazione della fideiussione gli operatori economici autorizzati in possesso del certificato AEO. In via transitoria, fintantoché non saranno integrate le banche dati dell'A.F., il soggetto passivo che estrae i beni dal deposito Iva deve comunicare al gestore dello stesso i dati relativi alla liquidazione dell'Iva, anche allo scopo di svincolare la garanzia relativa.
Chiusura partite Iva inattive	Sono <u>revocate d'ufficio</u> le partite Iva per le quali non sia esercitata l'attività <u>per 3 annualità consecutive</u> . Stesse conseguenze in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale. Contro il provvedimento di revoca il contribuente potrà adire la commissione tributaria provinciale. Viene introdotta una mini sanatoria per la chiusura delle partite Iva con pagamento della sanzione ridotta (€ 129) per la mancata dichiarazione di cessazione attività, utilizzando il codice tributo 8110.
Fatturazione autonoleggio veicoli	Viene introdotto l'obbligo per le aziende di noleggio di autoveicoli di indicare in fattura gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui la stessa fa riferimento. La fattura dovrà, inoltre, essere consegnata direttamente al

Germana Cortassa

cliente qualora lo stesso riconsegni l'autovettura in un punto noleggio abilitato all'emissione dei documenti fiscali.

IMMOBILI	
Accatastamento immobili rurali	Entro il 30 settembre 2011, ai fini del riconoscimento della ruralità, i contribuenti interessati possono presentare una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10. Alla domanda deve essere allegata un'autocertificazione attestante il possesso, da almeno un quinquennio, dei requisiti di ruralità dell'immobile.
	Rilascio del permesso di costruire con il silenzio-assenso
	Viene modificato il procedimento per il rilascio del permesso a costruire: decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo in merito alla richiesta di permesso, si forma il silenzio-assenso, salvo i casi particolari in cui vi siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali Tipizzazione contratto di cubatura
	Viene previsto l'obbligo per i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori, comunque denominati, di trascrizione nelle Conservatorie dei Pubblici registri immobiliari.
Rilancio dell'edilizia e	Abrogazione obbligo di comunicazione di cessione del fabbricato
semplificazione urbanistica	Per semplificare le procedure inerenti il trasferimento di unità immobiliari è abolito l'obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza dell'avvenuta cessione del fabbricato che viene assorbita dalla registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili e diritti immobiliari. Abrogazione divieto di utilizzo dei dati ipocatastali
	Al fine di agevolare la circolazione delle informazioni relative agli immobili viene abolito il divieto di utilizzo a fini commerciali dei dati ipotecari e catastali, fermo restando il rispetto delle norme in materia di <i>privacy</i> .
	Decorrenza sanzioni per mancata denuncia in Catasto
	Viene prorogata al 1° luglio 2011 la decorrenza per l'applicazione delle sanzioni maggiorate per omessa presentazione in Catasto della denuncia di nuova iscrizione o di variazione di un'unità immobiliare.

VARIE	
Sistri	Viene prorogato il termine di operatività del Sistri per le imprese e gli enti che producono rifiuti speciali pericolosi, a condizione che abbiano un massimo di 10 dipendenti. La nuova data di decorrenza, comunque non anteriore al 1° giugno 2012, dovrà essere individuata, entro il 10 settembre, con un decreto ministeriale.
Privacy tra imprese	Le tutele relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alle persone fisiche e quindi non trovano applicazione nei rapporti fra le imprese. Ciò significa che i dati relativi alle imprese, enti, associazioni, etc., se utilizzati per finalità amministrativo-contabili potranno essere trattati senza vincoli.
Imprenditori agricoli in crisi	Viene introdotta, in attesa di una revisione della disciplina relativa all'imprenditore agricolo in crisi, la possibilità per coloro che si trovano in stato di crisi o di insolvenza di accedere alle procedure di accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale

Germana Cortassa

Revisione del regime dei privilegi dei crediti erariali	Vengono estesi i privilegi erariali su beni del debitore. In particolare il privilegio generale sui beni mobili del debitore spetterà indipendentemente dall'epoca di iscrizione dei tributi nei ruoli esecutivi ed è esteso il privilegio generale sui beni mobili del debitore anche alle sanzioni Irpef, Ires ed Irap in aggiunta alle attuali pene pecuniarie Iva.
Rinegoziazione mutui	Viene introdotta la possibilità, per i contraenti di mutui casa a tasso variabile di importo originario massimo pari a € 200.000, di rinegoziazione. La possibilità è concessa fino al 31 dicembre 2012 a condizione che il mutuatario al momento della richiesta presenti un reddito certificato Isee non superiore ad € 35.000 e sia in regola con i pagamenti rateali del mutuo oggetto di rinegoziazione. La rinegoziazione consiste di fatto, nella trasformazione del tasso da variabile a fisso per tutta la durata residua del mutuo. Vengono, inoltre, semplificate le procedure di portabilità del mutuo.
Tasso di usura	Viene modificato il meccanismo di determinazione del calcolo del tasso di usura. D'ora in poi il tasso soglia è calcolato maggiorando il tasso medio del 25% e aggiungendo poi allo stesso quattro punti percentuali. Viene anche introdotto un differenziale massimo pari ad otto punti percentuali tra la soglia di usura ed il tasso medio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PARTE DAL 2012 IL REGIME DEI "NUOVI" CONTRIBUENTI MINIMI

Il D.L. n.98/11, convertito nella L. n.111/11 (cosiddetta "Manovra Correttiva"), introduce all'art.27 un nuovo regime contabile per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti e professioni. Il nuovo regime decorre dal periodo d'imposta 2012.

La prima cosa certa è che il nuovo regime, per espressa previsione normativa, andrà a sostituire il regime dei contribuenti minimi previsto ai commi da 96 a 117 dell'art.1 dalla L. n.244/07 (Legge Finanziaria 2008). Tale ultimo regime, pertanto, potrà essere applicato per l'ultima volta con riferimento al periodo d'imposta 2011.

Inoltre, per chi dal 2012 non possiede le caratteristiche per poter accedere al nuovo regime contabile, ma presenta quelle che gli consentivano di essere considerato un "minimo", è previsto il passaggio automatico ad un regime di semplificazioni che per la verità si presenta davvero poco appetibile e dal quale si potrà uscire optando per il regime ordinario.

Ciò che invece appare ancora dubbio è se il nuovo regime andrà (come, peraltro, sembra) a sostituire anche il regime delle nuove iniziative produttive (cosiddette "neoattività") contemplato dall'art.13 della L. n.388/00. Il dubbio nasce dal fatto che, seppur tale disposizione non è stata formalmente abrogata, il nuovo regime si "sovrappone" con questo, creando non pochi problemi di compatibilità. Sul punto si dovranno attendere chiarimenti ufficiali

Le caratteristiche del nuovo regime in vigore dal 2012

Il nuovo regime contabile richiama *in toto* la normativa degli *ex* "minimi" (commi 69-117 della Finanziaria 2008) prevedendo ulteriori condizioni:

- riguarda esclusivamente persone fisiche che
 - iniziano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
 - hanno iniziato un'attività d'impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008;
- → ha durata di 5 anni a partire dall'inizio dell'attività, con un'eccezione per chi non ha ancora compiuto il
 35esimo anno di età: per questi soggetti la durata del nuovo regime contabile potrà andare anche
 oltre i 5 anni e fino al compimento del 35esimo anno di età.

ESEMPIO

Mario Rossi, ventenne nel 2012, intraprende nel medesimo anno un'attività d'impresa beneficiando del nuovo regime. Salvo il verificarsi delle cause di esclusione o decadenza previste dalla disciplina, Mario Rossi potrà godere del nuovo regime anche oltre il quinquennio 2012-2016 e, potenzialmente, addirittura fino al 2027 qualora mantenga ininterrottamente le condizioni per la permanenza nel nuovo regime.

Per poter applicare il nuovo regime sono previsti requisiti specifici:

- non aver esercitato un attività d'impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività;
- ➡ l'attività da esercitare non deve costituire in alcun modo prosecuzione di un'altra attività precedente svolta quale dipendente o autonomo, con esclusione del periodo di pratica professionale;

Germana Cortassa

in caso di prosecuzione di attività d'impresa esercitata da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente non deve essere superiore a 30 mila euro.

Poiché tali requisiti richiamano in parte quelli previsti per l'accesso al regime delle nuove iniziative produttive, valgono in proposito i chiarimenti già forniti dall'Amministrazione Finanziaria.

Il nuovo regime, richiamando di fatto la medesima normativa prevista per i "minimi", conferma le medesime agevolazioni per essi previste. In particolare:

- no addebito Iva su operazioni attive;
- no diritto alla detrazione su operazioni passive;
- obbligo di applicazione del reverse charge (acquisti intraUE, acquisto servizi generici Ue-ExtraUe, subappalti, ecc.) con obbligo di versamento dell'Iva;
- esonero da obblighi registrazione, tenuta scritture contabili e dichiarazioni;
- obbligo di numerazione, conservazione fatture acquisto e bollette doganali;
- certificazione corrispettivi;
- obbligo intrastat;
- esonero elenchi cli-for, comunicazione operazioni black-list,
- determinazione del reddito d'impresa/lavoro autonomo con applicazione criterio di cassa;
- esclusione da studi di settore e parametri;
- esclusione da Irap.

La vera novità, che rende il nuovo regime ancor più appetibile di quello che va di fatto a sostituire (e, nel caso, anche di quello delle neoattività), è l'assoggettamento del reddito d'impresa/lavoro autonomo ad una **imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle relative addizionali **pari al 5%**.

Vista l'esiguità della misura dell'imposta dovrà essere chiarito se trova applicazione (professionisti, agenti di commercio, ecc.) l'obbligo per i sostituti d'imposta di operare la ritenuta (va ricordato che tale obbligo sussisteva nel regime dei minimi ma non in quello delle neoattività).

Regime transitorio: le semplificazioni per gli ex "minimi"

Chi nel 2012 presenta i requisiti per continuare ad applicare il regime dei "minimi" (abrogato) ma non possiede i requisiti aggiuntivi previsti per applicazione il nuovo regime, è destinatario, in base a quanto previsto dal comma 3 del citato art.27 del D.L. n.98/11, delle seguenti semplificazioni:

- esonero dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- esonero dalle liquidazioni e dei versamenti periodici lva;
- esonero dall'Irap;

A fronte di tali esoneri vengono meno, tuttavia, le agevolazioni più consistenti e cioè il non assoggettamento ad Iva delle prestazioni e l'assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva. Tali soggetti, infatti, dovranno assoggettare il reddito alle aliquote Irpef progressive a scaglioni, assoggettare ad Iva le operazioni attive ancorché con versamento annuale in unica soluzione. La mancata previsione di esonero fa ritenere tali soggetti assoggettati alla disciplina degli studi di settore.

Va infine precisato che tali semplificazioni sono riservate <u>in via automatica</u> a coloro che a partire dal 2012 mantengono le condizioni per essere considerati "minimi" ai sensi della previgente disciplina ma che non soddisfano le condizioni per accedere al nuovo regime. Tali semplificazioni cesseranno o al verificarsi di una causa di esclusione o decadenza o per scelta del contribuente stesso che potrà optare fin dal 2012 per l'applicazione del regime ordinario.

Per il 2012, quindi, si renderà in ogni caso necessaria una verifica circa i requisiti posseduti da tali soggetti al fine di poter valutare il corretto regime naturale applicabile e l'eventuale opzione per il regime ordinario.

Germana Cortassa

Recapiti: 10026 Santena (TO) − via Amateis, 5 − tel. 011.9492537 • 10122 Torino − via del Carmine, 28 − tel. 011.5214501 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P − Partita IVA: 03082150016 Per stabilire le modalità attuative del nuovo regime è prevista l'emanazione di uno specifico Provvedimento direttoriale, dei cui contenuti vi daremo conto non appena reso disponibile.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Oggetto: NUOVA DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DELLE PERDITE IRES

La Manovra estiva 2011 è intervenuta nell'ambito del reddito d'impresa per modificare, tra le altre cose, le regole relative all'utilizzo delle perdite dei soggetti Ires (Srl, Spa, ecc). In particolare:

È stato eliminato il vincolo temporale al riporto della perdita.

Quando si determina un risultato fiscale negativo dell'esercizio, questo può essere portato a decurtazione dei futuri periodi d'imposta, senza avere più il rischio che allo scadere del quinto periodo d'imposta successivo tali perdite possano "andare a scadenza", come avveniva in passato.

Le perdite riportate possono essere scomputate nel limite dell'80%.

Questo però non significa che il 20% delle perdite viene perso, ma al contrario la perdita è illimitatamente riportabile per l'intero importo e potrà essere compensata in ciascun periodo d'imposta successivo nel limite dell'80% del reddito maturato in tale esercizio.

Per valutare gli effetti, si veda il seguente esempio.

ESEMPIO

La società Alfa Srl consegue nell'esercizio 2011 una perdita di € 500.000; nell'esercizio 2012 realizza un reddito di € 100.000. In base alla nuova disciplina non sarà possibile azzerare integralmente il reddito dell'esercizio 2012, in corrispondenza del quale vi sarà comunque un reddito di € 20.000 da sottoporre a tassazione. La perdita residua di € 420.000 sarà riportata nei futuri periodi d'imposta ed utilizzata con regole analoghe. Negli esercizi successivi vengono maturati i seguenti redditi imponibili (ante compensazione delle perdite):

- esercizio 2013: reddito imponibile di € 200.000;
- esercizio 2014: reddito imponibile di € 300.000;
- esercizio 2015: reddito imponibile di € 400.000.

Di seguito si mette a confronto l'utilizzo delle perdite tra vecchia e nuova disciplina: come si vede, non viene defalcato il *plafond* di perdite realizzate, ma ne viene diluito nel tempo il diritto all'utilizzo.

	2011	2012	2013	2014	2015
Imponibile fiscale (ante utilizzo perdite)	-500.000	100.000	200.000	300.000	400.000
Utilizzo perdite (vecchie regole)		100.000	200.000	200.000	0
Reddito imponibile (vecchie regole)		0	0	100.000	400.000
Perdite residue post compensazione		400.000	200.000	0	0
Utilizzo perdite (nuove regole)		80.000	160.000	240.000	20.000
Reddito imponibile (nuove regole)		20.000	40.000	60.000	380.000
Perdite residue post compensazione		420.000	260.000	20.000	0

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Recapiti: 10026 Santena (TO) − via Amateis, 5 − tel. 011.9492537 • 10122 Torino − via del Carmine, 28 − tel. 011.5214501 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P − Partita IVA: 03082150016 La norma nulla dice circa la decorrenza delle nuove regole. La relazione accompagnatoria alla Manovra precisa che "il riporto delle perdite maturate prima dell'entrata in vigore della modifica normativa deve avvenire secondo le disposizioni dell'articolo 84 ante modifica." Il che sta a significare che le perdite relative ai periodi d'imposta 2010 e precedenti manterranno il limite quinquennale al riporto.

Le perdite conseguite nei **primi 3 anni** dalla costituzione continuano ad essere integralmente riportabili, senza alcun limite alla possibilità di utilizzo (in altre parole, le imprese in *start up*, rispetto alla regola a regime, non soffrono della limitazione allo scomputo dell'80%).

Soggetti Irpef

La descritta modifica normativa riguarda solo i soggetti Ires: pertanto ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria continueranno a riportare le perdite con vincolo quinquennale senza limiti all'importo compensabile.

Infine si ricorda che l'art.8, co.1, Tuir dispone per le imprese in contabilità semplificata e per i professionisti la compensazione orizzontale delle perdite con altri redditi conseguiti nell'ambito del medesimo periodo d'imposta senza alcuna possibilità di riporto agli esercizi successivi. Tale disposizione non è stata modificata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

Loro sedi


Oggetto: RIDOTTA AL 4% LA RITENUTA D'ACCONTO SULL'ACCREDITO DEI BONIFICI CHE FRUISCONO DELLA DETRAZIONE DEL 36% O DEL 55%

A decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 5 luglio 2011 le Banche e le Poste italiane Spa hanno applicato una ritenuta d'acconto del 10% all'atto dell'accredito ai beneficiari dei bonifici bancari/postali che godono, per i soggetti che commissionano gli interventi, delle detrazioni di imposta del 36% o del 55% (art.25 del D.L. n.78/10).

Per i pagamenti effettuati dallo scorso 6 luglio 2011, la ritenuta di acconto viene applicata dalle Banche e dalle Poste italiane Spa nella nuova misura del 4%, a seguito della modifica introdotta dall'art.23, co.8, del D.L. n.98/11. Il versamento della ritenuta sarà effettuato e certificato dalle banche/poste e potrà essere scomputato in sede di dichiarazione dei redditi (dall'Irpef dovuta per i professionisti, le imprese individuali e le società di persone ovvero dall'Ires dovuta per le società di capitali) da parte dei soggetti beneficiari dei bonifici accreditati al netto della stessa.


L'ambito oggettivo di applicazione della ritenuta del 4%

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 30 giugno 2010 ha stabilito che la ritenuta deve essere effettuata dalla banca/posta del beneficiario all'atto dell'accredito di bonifici disposti per:



L'applicazione della ritenuta del 4% vige laddove il bonifico bancario o postale costituisca la modalità obbligatoria di pagamento delle spese interessate a fruire della detrazione del 36% o del 55%. Ove l'utilizzo del bonifico bancario o postale non sia obbligatorio, l'adozione di una diversa modalità di pagamento non comporta l'applicazione della ritenuta in esame.

L'obbligo di effettuazione della ritenuta non spetta al soggetto disponente il pagamento (come avviene, ordinariamente, per gli altri tipi di ritenuta di acconto) ma alla banca che riceve l'accredito della somma: il soggetto che dispone il bonifico bancario/postale dovrà procedere al pagamento delle fatture per l'importo lordo totale delle stesse (non vi è alcun obbligo di indicazione della ritenuta sulla fattura stessa).




Germana Cortassa



bonifico bancario/postale). La banca beneficiaria non deve applicare la ritenuta del 4% in caso di bonifico bancario/postale effettuato da un'impresa.

La base imponibile su cui va operata la ritenuta

I pagamenti effettuati mediante bonifico bancario/postale dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione del 36% o del 55% sono inerenti al pagamento di fatture emesse da parte di fornitori che agiscono nell'ambito del reddito di impresa o del reddito di lavoro autonomo. Sono agevolabili, infatti, non solo la realizzazione degli interventi da parte delle imprese ma anche le prestazioni professionali quali, a titolo esemplificativo:



La misura dell'aliquota Iva afferente alle diverse prestazioni di servizi e cessioni di beni agevolabili varia in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico: l'importo del corrispettivo può essere assoggettato ad imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10% o del 20%. Nel merito la Circolare n.40/10 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- la ritenuta di acconto del 4% non deve essere calcolata sul totale fattura (comprensivo dell'Iva), bensì sull'imponibile della stessa;
- non essendo la banca/posta a conoscenza dell'aliquota Iva applicata all'operazione (dal bonifico, infatti, si vede solo il pagamento totale), la ritenuta del 4% deve essere calcolata su un imponibile forfettario determinato sempre dividendo l'importo lordo della fattura per 1,2.

Quindi le banche e le poste opereranno la ritenuta del 4% su una base imponibile pari all'importo lordo da accreditare decurtato del 20%, indipendentemente dalla presenza in fattura di corrispettivi assoggettati ad Iva con aliquota pari al 10% o di rimborsi spese anticipati in nome e per conto del committente. Il soggetto beneficiario del bonifico agevolato si vedrà, pertanto, accreditare dalla propria banca un importo decurtato della ritenuta di acconto del 4%, che potrà scomputare in sede di liquidazione delle imposte dovute nella propria dichiarazione dei redditi.

ESEMPIO

La ditta Verdi Srl ha fatturato in data 30 giugno 2011 al sig. Bianchi Walter un intervento di manutenzione straordinaria eseguito sull'abitazione principale dello stesso soggetto privato, per il quale il sig. Bianchi intende beneficiare della detrazione del 36%. La fattura emessa dalla Verdi Srl prevede un corrispettivo pari ad € 6.000 assoggettato ad Iva al 10% per € 600: il totale della fattura è pari a € 6.600. In data 11 luglio 2011 il sig. Bianchi bonifica l'importo di € 6.600. La banca, in qualità di sostituto di imposta, opera la ritenuta del 4% pari a € 220 sull'importo di € 5.500 (6.600/1,2) e, pertanto, accredita sul conto corrente della Verdi Srl l'importo di € 6.380 (6.600 – 220). Nel caso in esame, al fine dell'applicazione da parte della banca della ritenuta nella misura del 4%, non rileva la data di emissione della fattura (antecedente al 6 luglio 2011) ma esclusivamente la data di effettuazione del bonifico. Successivamente, la banca provvederà al versamento mediante modello F24 della ritenuta operata entro la scadenza del giorno 16 del mese successivo all'accredito della somma al beneficiario e alla certificazione dell'avvenuto versamento entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

La presenza di altri tipi di ritenuta di acconto

Germana Cortassa

In alcuni casi, per le somme oggetto di un bonifico che fruisce della detrazione del 36% o del 55%, è già prevista la applicazione ordinaria di una ritenuta da parte del soggetto ordinante:

- sui corrispettivi dovuti dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi è prevista una ritenuta di acconto del 4%;
- sui corrispettivi dovuti ai professionisti è prevista una ritenuta di acconto del 20%.

Al fine di evitare che in dette ipotesi le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano un doppio prelievo alla fonte sugli stessi corrispettivi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve essere applicata la sola ritenuta del 4% da parte della banca beneficiaria, non operando in tali casi le ritenute ordinariamente previste:

qualora trattasi di fattura emessa nei confronti di un condominio da un'impresa

l'amministratore che effettuerà il bonifico bancario per fruire della detrazione del 36% o del 55% salderà la fattura al lordo della ritenuta di acconto del 4%; qualora trattasi di fattura emessa da un professionista

il cliente che effettuerà il bonifico bancario per fruire della detrazione del 36% o del 55% salderà la fattura al lordo della ritenuta di acconto del 20%.

È opportuna, in tali casi, sulle fatture emesse per le quali i committenti fruiscono di una delle due detrazioni, l'indicazione da parte:

- delle imprese appaltatrici di opere e servizi per i condomini della dicitura "Corrispettivi non assoggettati a ritenuta di acconto del 4%";
- dei professionisti della dicitura "Corrispettivi non assoggettati a ritenuta di acconto del 20%".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

Loro sedi

Oggetto: VIA LIBERA AL RAVVEDIMENTO SPRINT E PARZIALE

Le novità sul ravvedimento introdotte con la Manovra

II comma 31, dell'art.23, del D.L. n.98/11 - c.d. Manovra correttiva - modifica la disciplina delle sanzioni, prevedendo in particolare che per i versamenti che vengano effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, l'ordinaria sanzione del 30% sia ridotta nella misura di un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

Questo vuol dire che, nella pratica, per ogni giorno di ritardo si rende applicabile una sanzione pari al 2%, al raggiungimento del quindicesimo giorno la sanzione sarà pari a quella ordinaria (30%) con azzeramento dell'agevolazione.

Resta utilizzabile, in caso di regolarizzazione spontanea, l'istituto del ravvedimento operoso. In tal caso quando il versamento verrà eseguito spontaneamente nei 15 giorni che seguono la scadenza naturale, la riduzione della sanzione a un decimo si applicherà alla già ridotta sanzione prevista dalla Manovra correttiva con applicazione a ogni giorno di ritardo della sanzione dello 0,2%.

É opportuno sottolineare che per la norma, entrata in vigore lo scorso 6 luglio, sarà comunque possibile applicare il principio del favor rei secondo il quale se una legge posteriore, rispetto a quella in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione è più favorevole, essa troverà applicazione anche se successiva.

Una tabella potrà semplificare il calcolo della sanzione:

	GIORNI DI RITARDO													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SANZIONE PIENA													
2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%
	SANZIONE RIDOTTA PER EFFETTO DEL RAVVEDIMENTO													
0,2%	0,4%	0,6%	0,8%	1%	1,2%	1,4%	1,6%	1,8%	2%	2,2%	2,4%	2,6%	2,8%	3%

ESEMPIO

La società Alfa non ha versato entro il 22 agosto¹ le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, accortasi dell'errore provvede al versamento in data 1° settembre, trattandosi del 10° giorno ed effettuando una regolarizzazione spontanea la sanzione da versare sarà pari al 2% (1/10 della sanzione piena pari al 20%).

Le Entrate ammettono la possibilità di utilizzare il ravvedimento "frazionato"

Sempre in tema di ravvedimento l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.67 del 23 giugno scorso, ha ammesso la possibilità di effettuare il ravvedimento "frazionato" ovvero il versamento parziale del debito di imposta dovuto, comprensivo ovviamente delle relative sanzioni ed

Germana Cortassa

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 ● 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

La data del 22 agosto è determinata dalla proroga estiva (il 20 agosto cade di sabato) e sostituisce l'originaria scadenza del 16 agosto.

interessi.

L'Agenzia riconosce, quindi, al fine del perfezionamento della regolarizzazione spontanea, che il contribuente provveda al versamento "frazionato" del dovuto con corresponsione degli interessi e delle sanzioni commisurate alla frazione del debito versata.

Tale possibilità è comunque consentita fino a che non intervenga un controllo fiscale da parte dell'Ufficio ovvero non sia decorso inutilmente il termine previsto per il ravvedimento.

ESEMPIO

Se la società Alfa non ha versato le imposte, pari a € 15.000, derivanti da Unico 2010, ma provvede a tale versamento entro il 30/9/2011 in 2 o più soluzioni (ad esempio, € 5.000, € 3.000, € 7.000), oltre agli interessi e sanzioni commisurate all'importo di volta in volta versato, il ravvedimento si considera perfezionato.

Data versamento	16 agosto	10 settembre	30 settembre
Importo versato	€ 5.000	€ 3.000	€ 7.000
	+ interessi e sanzioni	+ interessi e sanzioni	+ interessi e sanzioni

Se invece la medesima società versa € 5.000, oltre a interessi e sanzioni, entro il 30/9/2011 e la parte restante in unica o più soluzioni successivamente al 30/9/2011, il ravvedimento si considera perfezionato limitatamente a quanto versato entro il 30/9/2011.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: INCENTIVATA LA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI IN FORMA DIGITALE

Con la conversione in legge del Decreto Sviluppo trova nuovo impulso la tenuta delle scritture contabili (principalmente il libro giornale ed il libro inventari) in forma digitale. È la lettera f-quater) del co.2 dell'art.6 del D.L. n.70/11 (convertito nella L. n.106/11) che modifica la disposizione contenuta nell'art.2215-bis del Codice civile, al fine di rendere ancora più appetibile l'abbandono della carta per la tenuta e la conservazione delle scritture e dei documenti contabili.

L'introduzione della conservazione digitale

Con la Legge n.2/09 (di conversione del D.L. n.185/08) è stato introdotto nel Codice civile l'articolo 2215bis al fine di rendere possibile la dematerializzazione dei libri e delle scritture contabili la cui tenuta e conservazione è imposta dalla normativa civilistica.

Tale disposizione nella sua prima versione prevedeva l'apposizione della firma digitale e la marcatura temporale con cadenza trimestrale. Tale modalità ha sconsigliato in molti casi l'adozione di tale possibilità in quanto la stessa obbligava a "blindare" le scritture contabili, rendendole immodificabili, più volte nel corso dell'anno (per la precisione quattro volte atteso l'obbligo trimestrale).

Le nuove ed incentivanti disposizioni

È con il D.L. n.70/11 convertito in legge, l'apposizione della firma digitale e la marcatura temporale passano a cadenza annuale.

Il documento informatico statico, contenente le registrazioni, potrà essere firmato digitalmente e marcato temporalmente una sola volta all'anno, anziché con cadenza trimestrale.

Un'altra rilevante novità riguarda la tempistica entro la quale ciò deve avvenire.

Con una modifica apportata all'art.2215-bis c.c. in sede di conversione in legge del Decreto, la tempistica civilistica si allinea a quella fiscale:

firma digitale e marcatura temporale potranno essere apposte entro il termine dei tre mesi successivi alla data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In pratica, nello stesso termine previsto per la stampa in forma cartacea delle predette scritture e libri contabili.

Alla luce delle nuove previsioni la tenuta delle scritture contabili in forma digitale è alquanto consigliata, soprattutto per gli effetti probatori che le scritture tenute e conservate con tale modalità assicurano (si ricorda, infatti, che per effetto dell'abolizione dell'obbligo di vidimazione delle scritture contabili avvenuta nel 2001, la tenuta in forma cartacea delle stesse senza vidimazione – non più obbligatoria – non assicura valenza probatoria alle stesse).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI

Il Decreto Sviluppo è intervenuto in tema di fabbricati rurali ed in particolare con riferimento al loro corretto classamento catastale.

La posizione della Cassazione

Il problema sorge con riferimento all'interpretazione (consolidata) che la Cassazione ha assunto sul tema del classamento dei fabbricati rurali. Secondo i giudici l'esonero da Ici può essere riconosciuto ai soli fabbricati che, oltre a possedere i quesiti di ruralità, presentano anche una corretta classificazione catastale:

- A/6 per gli abitativi
- D/10 per quelli strumentali all'attività agricola.

I fabbricati censiti in categorie catastali diverse dovrebbero invece considerarsi non rurali, quindi ordinariamente soggetti ad Ici.

La regolarizzazione

II D.L. n.70/11 permette, entro il prossimo 30 settembre, ai contribuenti che possiedono fabbricati provvisti dei requisiti di ruralità ma censiti in una categoria "non rurale", di procedere alla presentazione di una variazione catastale allegando un'apposita autocertificazione nella quale si attesta il possesso dei requisiti di ruralità "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda". L'Agenzia del Territorio avrà tempo sino al 20 novembre 2011 per esprimersi su tale richiesta, valutando la presenza dei requisiti di ruralità e confermando o meno la richiesta di classamento in una delle categoria catastali rurali. Qualora entro tale termine l'Amministrazione Finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta e, nel caso in cui sia respinto il classamento entro il 20 novembre 2012, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni raddoppiate. Non dovrebbero essere invece interessati dalla presente disposizione i fabbricati rurali che continuano ad essere legittimamente iscritti al catasto terreni (quindi non censisti come fabbricati).

Vista l'importanza della materia (si tratta nella sostanza di una sanatoria, che dovrebbe scongiurare il rischio di ricevere contestazioni dai Comuni per un classamento non corretto dei fabbricati rurali), si invita la gentile clientela che possiede fabbricati rurali a contattare con la massima sollecitudine il proprio tecnico di fiducia per la verifica della propria situazione catastale e, se del caso, provvedere alla regolarizzazione in scadenza a fine settembre. In ogni caso, al fine di adempiere ai successivi obblighi fiscali, si ricorda che è necessario comunicare allo Studio ogni variazione catastale che sarà apportata agli immobili.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: GLI INTERVENTI DELLA MANOVRA CORRETTIVA SULLE SOCIETÀ CONCESSIONARIE DI BENI PUBBLICI

Il D.L. 98 del 6 luglio 2011, prima di essere convertito in L. n.111/11, conteneva una disposizione fortemente penalizzante per le imprese che utilizzano nella loro attività un bene pubblico come *asset* principale. È questa una situazione abbastanza diffusa: senza scomodare le imprese che gestiscono autostrade e trafori montani, basta pensare alle società che gestiscono piscine comunali, o immobili che un ente locale vuole destinare ad attività a favore della comunità – palestre, palasport, piscine coperte eccetera – peraltro senza intervenire direttamente nella gestione. Quella disposizione, con un *iter* invero piuttosto caotico, è stata soppressa e, al suo posto, sono state introdotte altre norme che, seppur non favorevoli alle imprese che operano in questo comparto, non sono altrettanto penalizzanti.

Cerchiamo quindi di fare il punto della situazione, ricordando prima quale era la norma proposta in origine e, come detto, non tradotta nel testo definitivo, e poi vedendo quali disposizioni di interesse per le imprese concessionarie sono state invece introdotte in sede di conversione.

La norma non convertita: la riduzione dell'ammortamento finanziario

L'impresa concessionaria di un bene pubblico, alla scadenza della concessione, deve restituire il bene all'ente concedente. Poiché normalmente i costi di costruzione – pensiamo a un immobile adibito a palestra – gravano sull'impresa concessionaria, questa si deve porre il problema di ammortizzare il bene in concessione.

Per questo, esistono due strade, alternative tra di loro:

- 1. stanziare ammortamenti con le tecniche *tradizionali*, quindi calcolare le quote di ammortamento in base alle aliquote applicabili ai beni in proprietà; se si tratta di un immobile, l'aliquota sarebbe normalmente il 3%;
- 2. in alternativa, calcolare le quote di ammortamento secondo il metodo finanziario che, in sintesi, prevede che la quota si determini dividendo il costo del bene, al netto dei contributi che, normalmente, l'ente concedente eroga al concessionario, per il numero di anni di durata della concessione. Quindi una concessione di durata ventennale consentirebbe di stanziare quote di ammortamento pari al 5% del costo. Si sottolinea che questa metodologia coincide perfettamente con il criterio dato per corretto sotto il profilo civilistico-contabile.

Ciò che il D.L. n.98/11 prima della conversione aveva cercato di fare, consisteva nell'appiattire la quota di ammortamento finanziario all'1%, e quindi imporre ammortamenti proporzionati a concessioni come se tutte fossero di durata di 100 anni. Al di là della modestia della quota di ammortamento, il vero problema sarebbe stato nel fatto che, al termine della concessione, certamente di durata inferiore, si sarebbe sì liberato un componente negativo pari al costo non ammortizzato alla data di retrocessione del bene al concedente, ma questo componente non lo si sarebbe potuto sfruttare poiché, normalmente, al termine della concessione l'attività del concessionario termina.

È questa la norma che non è stata convertita, e quindi gli ammortamenti finanziari potranno proseguire esattamente come prima, e come descritti brevemente al precedente punto 2.

La norma introdotta in sede di conversione: la stretta sulle imprese concessionarie

In sede di conversione, il D.L. n.98/11 è comunque intervenuto nei confronti delle imprese concessionarie di opere pubbliche, con un'azione su due diversi livelli.

Si devono infatti considerare:

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Le imprese concessionarie di autostrade e trafori	Per il primo comparto si è stabilito che l'accantonamento al fondo ripristino dei beni in concessione non può superare un valore fatto pari all'1% del costo, in luogo della percentuale del 5% stabilita ante modifica; per queste società l'aliquota Irap resta ferma al 3,9% del valore della produzione.
2. Tutte le altre imprese, quindi anche quelle di minori dimensioni	Per il secondo comparto non si ha alcun intervento sulla percentuale di accantonamento al fondo ripristino, che resta al 5%, ma viene previsto un incremento dell'aliquota Irap dal 3,9% al 4,2%, quindi una penalizzazione, ma certamente molto meno seria di quella che sarebbe derivata da un'aliquota di ammortamento fatta pari all'1%.

Entrambe queste modifiche decorrono dal periodo d'imposta 2011. In sintesi:

	Concessionarie di autostrade e trafori				
	Fino al 2010 Dal 2011				
Accantonamento fondo ripristino	5%	1%			
Aliquota Irap	3,9%	3,9%			

Altre concessionarie			
Fino al 2010 Dal 2011			
5%	5%		
3,9%	4,2%		

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: PROROGA AL 22 AGOSTO 2011 DELLE SCADENZE DEI TERMINI

Con DPCM del 12 maggio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2011, il Governo ha rinviato anche quest'anno, come è oramai abitudine, i versamenti d'imposte, tributi e contributi, in scadenza nel mese di agosto, salvo i contribuenti che, beneficiando della proroga dei versamenti derivanti dal modello Unico 2011, versano <u>la prima rata o l'intero importo</u>, entro il 5 agosto <u>con la maggiorazione</u> dello 0,40%.

Il testo del Decreto prevede il differimento al 20 agosto 2011 (che slitta al 22 agosto 2011 in quanto il 20 cade di sabato), senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi dovuti, di tutti i versamenti fiscali e contributivi e gli adempimenti fiscali che hanno scadenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 2011 e il 20 agos to 2011. Si tratta, in pratica, per la maggior parte dei versamenti dovuti aventi scadenza naturale 16 agosto 2011, di uno slittamento di 6 giorni.

Per effetto della citata disposizione, slittano al **22 agosto 2011** tutti gli adempimenti fiscali (come, ad esempio, la presentazione telematica del Modello 770/2011 semplificato e ordinario, la comunicazione delle lettere di intento, la presentazione telematica del modello Iva TR, la comunicazione delle operazioni con operatori "*black list*") e i versamenti **effettuabili con il modello F24** (<u>non</u> con il <u>modello F23</u>, che non godono di proroga), compresi quelli previdenziali.

Per quanto riguarda la presentazione degli **elenchi Intrastat mensili** relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2011 da parte dei contribuenti interessati a tale adempimento, non è prevista alcuna proroga. Pertanto, rimane fermo il termine ordinario del 25 agosto 2011.

Nella tabella che segue vengono riepilogati i principali versamenti/adempimenti fiscali oggetto di proroga.

SOGGETTI INTERESSATI	ADEMPIMENTO	Termine originario	Termine prorogato
Persone fisiche, che versano a rate ed hanno effettuato il primo versamento entro il 6/7/2011.	2° rata imposte e eventuali contributi da modello Unico 2011.	01.08	22.08
Contribuenti titolari di partita Iva, che versano a rate e hanno effettuato il primo versamento entro il 6/7/2011, comprese società di capitali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura esercizio.	3° rata imposte e eventuali contributi da modello Unico 2011.	16.08	22.08
Contribuenti titolari di partita Iva, che versano a rate ed hanno effettuato il primo versamento entro il 5/8/2011 con la maggiorazione dello 0,40%.	2° rata imposte e eventuali contributi da modello Unico 2011.	16.08	22.08

Germana Cortassa

Società di capitali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura esercizio.	Versamento, unica soluzione/ rate in scadenza in agosto, in relazione al saldo 2010 e acconto 2011 per Iva, Ires, Irap e diritto annuale Cciaa con maggiorazione dello 0,40%.	17.08	22.08
Contribuenti Iva trimestrali e mensili.	Versamento Iva 2° trimestre 2011 e mese luglio 2011.	16.08	22.08
Sostituti d'imposta.	Ritenute acconto Irpef operate nel mese di luglio su retribuzioni a lavoratori dipendenti e assimilati, compensi lavoro autonomo e provvigioni.	16.08	22.08
Tutti i contribuenti obbligati.	Contributi Inps trattenuti nel mese di luglio su retribuzioni a personale dipendente e compensi pagati a soggetti iscritti alla gestione separata.	16.08	22.08
Tutti i contribuenti obbligati.	3° rata contributi Inail rateizzati dovuti in base all'autoliquidazione.	16.08	22.08
Condomini.	Ritenuta acconto del 4% Irpef o Ires operata dai condomini nel mese di luglio.	16.08	22.08
Imprese della grande distribuzione.	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di luglio.	16.08	22.08
Artigiani e commercianti.	2° rata contributi fissi lvs sul reddito minimale 2011.	16.08	22.08
Tutti i contribuenti obbligati.	Comunicazione in via telematica delle lettere di intento ricevute nel mese di luglio.	16.08	22.08
Sostituti di imposta.	Invio telematico modelli 770/2011 semplificato e ordinario.	01.08	22.08
Tutti i contribuenti obbligati	Richiesta rimborso o compensazione credito Iva 2° trimestre con presentazione modello Iva TR. <u>Attenzione</u> : La presentazione del modello entro questa data anziché entro il 31.07 comporta lo slittamento dal 16.08 al 16.09 del termine a decorrere dal quale è possibile utilizzare il credito in compensazione per importi annui superiori a € 10.000.	01.08	22.08
Tutti i contribuenti obbligati, in conseguenza dell'effettuazione di operazioni attive o passive con soggetti "black list"	Comunicazione telematica delle operazioni relative al mese di giugno (per mensili) e al secondo trimestre (per trimestrali)	01.08	22.08

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 AGOSTO 2011 AL 15 SETTEMBRE 2011

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 agosto 2011 al 15 settembre 2011, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che anche quest'anno è prevista, per effetto del DPCM del 12 maggio 2011, la "Proroga estiva" con l'ormai "consueto" **slittamento al 22 agosto** (essendo il 20 agosto sabato) degli adempimenti fiscali e dei versamenti delle somme in scadenza a partire dal 1° agosto. Nella proroga sono comprese anche le scadenze previste per domenica 31 luglio. A tal fine si rinvia alla specifica informativa a pag.26.

Tutti gli adempimenti dal 15 agosto sono inseriti con le loro scadenze naturali. In primo piano vengono illustrati gli adempimenti oggetto di proroga, mentre di seguito si riportano le scadenze che rimangono a regime.

SCADENZE PROROGATE DAL DPCM

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00.

15 agosto

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio (codice tributo 6007).

I contribuenti Iva mensili **che hanno affidato a terzi la contabilità** (art.1, co.3, DPR 100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

16 agosto

Versamenti Iva trimestrali

I contribuenti Iva trimestrali devono versare entro oggi l'imposta relativa al II trimestre 2011, maggiorata dell'1%, utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6032.

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2010, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la **sesta rata** (cod. 6099), maggiorando gli importi da versare degli interessi (cod. 1668).

Dichiarazioni d'intento

Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di luglio.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla seconda rata del contributo sul minimale di reddito per l'anno 2011.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che versano senza maggiorazione

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che versano senza maggiorazione, effettuano il versamento, della **terza rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011.

Soggetti passivi Iva

Entro oggi i soggetti Iva che rinviano il versamento Iva risultante dalla dichiarazione annuale all scadenza di unico, effettuano il versamento della **terza rata** dell'Iva 2010 risultante dalla dichiarazione annuale.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che versano con maggiorazione

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, effettuano il versamento, della **seconda rata** con maggiorazione dell'Ires e

Germana Cortassa

dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per le particolari esigenze previste dall'art.2364 cc, effettuano il versamento della **seconda rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011.

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati che versano senza maggiorazione

Entro oggi deve essere effettuato il versamento della **terza rata** delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione dovute a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011.

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati che versano con maggiorazione

Entro oggi deve essere effettuato il versamento, con maggiorazione, della **seconda rata** delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione dovute a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011.

Persone fisiche titolari di partita Iva

Entro oggi deve essere effettuato il versamento della **terza rata** delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute, senza maggiorazione, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione. compresa la rateazione dell'acconto per l'opzione da cedolare secca.

Sempre oggi scade per tali soggetti il versamento della **seconda rata** nel caso di applicazione della maggiorazione.

17 agosto

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 luglio.

30 agosto

Ravvedimento dei versamenti entro il quindicesimo giorno

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione tramite ravvedimento, con sanzione ridotta pari al 0,2% giornaliero, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 agosto.

SCADENZE FISSE

20 agosto

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. *Poiché il 20 agosto cade di sabato, la scadenza è prorogata al 22 agosto.*

25 agosto

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Germana Cortassa

30 agosto

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/8/2011.

Persone fisiche non titolari di partita Iva

Entro oggi deve essere effettuato il versamento della terza rata delle imposte dovute, senza maggiorazione, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011, compresa la rateazione dell'acconto per l'opzione da cedolare secca. Sempre oggi scade per tali soggetti il versamento della seconda rata nel caso di applicazione della maggiorazione.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

agosto

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio.

Comunicazione Black list

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "black-list" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio 2011.

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00.

settembre

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi consequiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa